

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Metriks AI S.p.A. Società Benefit
in data 21 maggio 2025

SOMMARIO

PREMESSA	3
DISPOSIZIONI GENERALI	4
1. DEFINIZIONI.....	4
ASPETTI PROCEDURALI	7
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA.....	7
3. TRATTATIVE, ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	8
5. PRESIDI EQUIVALENTI.....	11
6. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	11
7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI EVENTUALI SOCIETÀ CONTROLLATE	11
8. DELIBERE-QUADRO	12
OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO	12
9. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	12
10. INFORMATIVA CONTABILE PERIODICA	13
11. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL 'ARTICOLO 17 MAR 13	
ALTRE DISPOSIZIONI.....	13
12. VIGILANZA SULLA PROCEDURA	13

PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”) è volta ad individuare il procedimento relativo all’individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Metriks AI S.p.A. Società Benefit (di seguito anche la “**Società**”), direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito alla quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società (gli “**Strumenti Finanziari**”) su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth Milan**” e “**Borsa Italiana**”).

In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”), la Procedura è stata predisposta sulla base dell’articolo 10 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e da ultimo modificato con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 (il “**Regolamento OPC**”), così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Si è inoltre tenuto conto delle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana, come da ultimo aggiornate in data 25 ottobre 2021, ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (le “**Disposizioni OPC Euronext Growth Milan**”).

La presente Procedura entra in vigore dalla data di ammissione a negoziazione degli Strumenti Finanziari su Euronext Growth Milan.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, si rinvia alle disposizioni del Regolamento OPC e alle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento OPC (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) ed alle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.

“Amministratori Indipendenti”: gli amministratori che vengano qualificati dalla Società come indipendenti ai sensi del paragrafo Definizioni, articolo 1, lettera (h) delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan.

“Amministratori non Correlati”: gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

“Comitato Parti Correlate” o **“Comitato”**: il comitato, di tempo in tempo nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, composto da un Amministratore Indipendente e dal Presidente del Collegio Sindacale o da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza Amministratori Indipendenti della Società, ove applicabile. Resta inteso che qualora il Comitato non possa essere costituito in ossequio a tali previsioni si ricorrerà ai Presidi Equivalenti di cui all'Articolo 5.

“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

“Disposizioni OPC Euronext Growth Milan”: disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana, come da ultimo aggiornate in data 25 ottobre 2021, e applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

“MAR”: il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.

“Operazioni con Parti Correlate” o **“Operazioni”**: per *“operazioni con parti correlate”* si intendono le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1606/2002, così come richiamati nel Regolamento OPC¹.

“Operazioni di Importo Esiguo”: le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione, (i) Euro 40.000,00, qualora la controparte sia una persona fisica ovvero (ii) Euro 50.000,00, qualora la controparte sia una persona giuridica. Ai fini del calcolo dei predetti importi si tiene conto del cumulo durante il singolo esercizio di più Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata o tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: le *“operazioni di maggiore rilevanza”* come individuate sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 1 delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan.

¹ Con riferimento alla definizione di Operazioni con Parti Correlate od Operazioni, si rinvia all'Appendice contenuta nel Regolamento OPC. Per chiarezza espositiva, si precisa che l'Appendice del Regolamento OPC definisce le Operazioni con Parti Correlate od Operazioni come qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

“Operazioni di Minore Rilevanza”: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo individuate ai sensi dell’articolo 7 delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan.

“Operazioni Ordinarie”: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria.

“Organo Delegato”: ciascun amministratore della Società munito di deleghe di gestione.

“Parte Correlata”: per *“parti correlate”* si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) n. 1606/2002², così come richiamati nel Regolamento OPC.

“Presidi Equivalenti”: i presidi indicati nell’Articolo 5 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le regole di composizione indicate nella presente Procedura.

“Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”: Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato e integrato.

“Regolamento OPC”: il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

“Soci non Correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

“Società Controllata”: un’entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un’altra entità.

“Società Collegata”: un’entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un’influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto.

“Stretti Familiari”: si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli del coniuge; (c) e le persone a

² Con riferimento alla definizione di Parti Correlate, si rinvia all’Appendice contenuta nel Regolamento OPC. Per chiarezza espositiva, si precisa che l’Appendice del Regolamento OPC definisce Parte Correlata una persona o una entità che è correlata all’entità che redige il bilancio. In particolare:

- a) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
 - i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
 - ii) ha una influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
 - iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante;
- b) un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un’entità è una collegata o una *joint venture* dell’altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un’entità è una *joint venture* di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;
 - (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante);
 - (viii) l’entità o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all’entità che redige il bilancio o alla controllante dell’entità che redige il bilancio.

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*.

Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” si rinvia alla definizione di cui allo IFRS 10, IFRS 11 e IAS 28.

carico di del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

“**TUF**”: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.

ASPETTI PROCEDURALI

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

2.1. La presente Procedura non si applica:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società e del comitato esecutivo (ove nominato);
- b) alle deliberazioni di ripartizione degli emolumenti e in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- c) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale della Società;
- d) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- e) ove applicabile, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; e (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- f) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In caso di deroga agli obblighi di comunicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza previsti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan e fermo restando quanto disposto dall'art. 17 della MAR, la Società indicherà, nella propria relazione sulla gestione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista per tali Operazioni Ordinarie, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia una Operazione Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. La Società comunicherà altresì le suddette informazioni entro il termine previsto all'articolo 2 comma 3, delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan, agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate;
- g) fermo quanto previsto dall'Articolo 6 della presente Procedura, alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- h) alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. Ai fini di tale esenzione, la significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad un'operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione, anche tenuto conto dei criteri indicati dalla Consob. Tale valutazione è, di norma, effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, il quale potrà avvalersi del parere del Comitato o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate;

- i) alle Operazioni urgenti di cui all'articolo 7, comma 6, delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan, ove espressamente previsto dallo statuto della Società, nei limiti e alle condizioni ivi previste;
- j) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea, purché sia stato rispettato volontariamente il regime informativo previsto dall'articolo 114-bis del TUF;
- k) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; e (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

2.2. La presente Procedura trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere per il tramite di Società Controllate. In tal caso, la competenza a deliberare in merito a e/o eseguire l'Operazione è riservata agli organi competenti della Società Controllata, previo motivato parere del Comitato di cui al successivo Articolo 3, Paragrafo 5, della presente Procedura. Al fine di consentire il pronto coinvolgimento del Comitato, la Società Controllata dovrà inviare tempestivamente alla Società tutte le informazioni e la documentazione necessaria. Ove l'Operazione venga approvata, dell'esecuzione della stessa dovrà darsi completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società.

3. TRATTATIVE, ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

3.1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10 del Regolamento OPC e dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, fermo restando quanto previsto all'Articolo 3, Paragrafo 3 della presente Procedura, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza. Pertanto, la disciplina di cui al presente Articolo troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.

3.2. Prima dell'avvio di una trattativa per l'esecuzione di una determinata operazione per conto della Società (oppure della Società Controllata, per il tramite della quale la Società intende realizzare l'operazione), i soggetti che sono competenti all'approvazione e/o esecuzione di detta operazione devono verificare se:

- a) l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlate;
- b) sia applicabile o meno almeno un caso di esenzione di cui all'Articolo 2, Paragrafo 1, della presente Procedura.

Qualora venga accertato che la controparte di tale operazione è una Parte Correlata, essi comunicano tempestivamente all'Organo Delegato l'intenzione di avviare le trattative relative all'Operazione.

3.3. Tutte le Operazioni di Maggiore Rilevanza che non siano di competenza assembleare sono riservate alla competenza esclusiva e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società. Fatta salva la competenza assembleare, tutte le altre Operazioni con Parti Correlate sono riservate (i) alla competenza esclusiva e all'approvazione dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero (ii) al Consiglio di Amministrazione della Società.

3.4. Nel caso in cui l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parti Correlate ai sensi della presente Procedura, la medesima dovrà essere approvata dall'organo competente previo motivato parere non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere dovrà essere allegato al verbale della riunione del Comitato.

- 3.5. Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia, l'Organo Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, indicando – se necessario – il termine entro cui questo deve esprimere il proprio parere. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, ai sensi della presente Procedura.
- 3.6. L'Organo Delegato, ovvero il diverso soggetto incaricato delle trattative e/o dell'istruttoria, fornisce al Comitato, nonché all'organo competente ad approvare l'Operazione, (i) con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione e (ii) almeno su base annuale, informazioni sulla applicazione dei casi di esenzione nell'ipotesi di Operazioni di Maggiore Rilevanza. Nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano definite quali Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, l'Organo Delegato, ovvero il diverso soggetto incaricato delle trattative e/o dell'istruttoria, comunica al Comitato, entro il termine previsto all'articolo 2, comma 3, delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per tali Operazioni Ordinarie, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia una Operazione Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro nella relativa documentazione predisposta.
- 3.7. Il Comitato Parti Correlate, sulla base delle informazioni e comunicazioni ricevute ai sensi del precedente Articolo 3, Paragrafo 6, verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza ritenute Operazioni Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.
- 3.8. Al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, di comprovata professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui il Comitato stesso verificherà preventivamente l'indipendenza tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 2 delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan. Il tetto massimo di spesa che la Società sosterrà in relazione al ricorso agli esperti indipendenti dovrà essere parametrato al valore dell'Operazione e comunque non dovrà mai essere superiore ad un massimo di Euro 10.000 per ogni singola Operazione, fatta salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione a maggiori limiti di spesa.
- 3.9. Il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per l'esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione il proprio parere motivato non vincolante. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare in merito all'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione. Nella riunione del Consiglio di Amministrazione della Società convocato per l'approvazione dell'Operazione, il Presidente del Comitato o un membro del Comitato a ciò delegato illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato stesso.
- 3.10. In tutti i casi in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato, dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 3.11. Ove l'Operazione venga approvata, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società, con periodicità almeno trimestrale, dovranno ricevere una completa informativa sull'esecuzione dell'Operazione.
- 3.12. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 della MAR, nel caso di una o più Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali Operazioni, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo

termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo di cui sopra o sul sito internet della Società [●].

- 3.13.** La disciplina di cui al presente Articolo si applica anche alla fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione delle proposte di deliberazione relative alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'assemblea dei soci.
- 3.14.** Qualora – in relazione ad un'Operazione di competenza assembleare qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza – la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, all'Operazione non potrà darsi corso qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione che i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. La stessa disposizione si applica nel caso in cui, con riferimento ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti

4. COMITATO PARTI CORRELATE

- 4.1.** Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo Delegato.
- 4.2.** I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo Articolo 5.
- 4.3.** Il Comitato è costituito e funzionante in osservanza, tra l'altro, dei seguenti principi:
- a) le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate e il presidente ne dà informazione al primo Consiglio di Amministrazione utile;
 - b) nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'espletamento dei propri compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni nei limiti stabiliti dalla presente Procedura;
 - c) alle riunioni del Comitato possono partecipare, previo invito del Comitato stesso e in relazione ai punti all'ordine del giorno, soggetti che non ne sono membri. Sono sempre invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale;
 - d) per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti;
 - e) ove necessario, in caso di stallo decisionale del Comitato, questo sarà integrato da un esperto indipendente individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse;
 - f) le riunioni sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere e di poter trasmettere documentazione; in tal caso il Comitato si considera tenuto ove si trova il Presidente.
- 4.4.** Il Comitato si riunisce con cadenza almeno annuale per la verifica del corretto svolgimento e della concreta frequenza delle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.
- 4.5.** Il Comitato valuta, con cadenza almeno triennale, la necessità di apportare modificazioni od integrazioni alla presente Procedura, in relazione, tra l'altro, ad eventuali mutamenti del quadro normativo e

regolamentare, della prassi applicativa, nonché agli eventuali mutamenti nella compagine sociale e nell'assetto organizzativo della Società, e, se del caso, sottopone la proposta di aggiornamento della Procedura al Consiglio di Amministrazione.

5. PRESIDI EQUIVALENTI

- 5.1.** Qualora – in relazione ad una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione, deve essere adottato uno dei seguenti presidi equivalenti:
- a) il parere di cui all'Articolo 3, Paragrafo 5, della presente Procedura viene rilasciato dal Collegio Sindacale, a condizione che la maggioranza dei membri dello stesso non risulti essere, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero,
 - b) il parere di cui all'Articolo 3, Paragrafo 5, della presente Procedura viene rilasciato da un esperto indipendente individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 5.2.** In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

6. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 6.1.** La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della presente Procedura.
- 6.2.** La predisposizione e l'aggiornamento del registro delle Parti Correlate sono curati dall'Organo Delegato, d'intesa e con l'ausilio della funzione aziendale a tal preposta, che avranno cura di procedere ad aggiornamenti con frequenza almeno annuale.
- 6.3.** Il soggetto di cui all'Articolo 6, Paragrafo 2 provvede a (i) identificare le Parti Correlate dirette della Società e (ii) comunicare per iscritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo, nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società, l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli Stretti Familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro Stretti Familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi della presente Procedura.
- 6.4.** Gli Amministratori e i Sindaci effettivi, nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società sono tenuti a comunicare tempestivamente al soggetto di cui all'Articolo 6, Paragrafo 2 qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati.

7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI EVENTUALI SOCIETÀ CONTROLLATE

- 7.1.** Qualora successivamente all'entrata in vigore della presente Procedura, la Società dovesse acquisire il controllo di una o più società, troverà applicazione, *mutatis mutandis*, la presente Procedura.
- 7.2.** In particolare, l'Operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto della Società Controllate previo motivato parere non vincolante rilasciato dal Comitato. Il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'Operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'Operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvarle e/o eseguirle.

- 7.3. Qualora l'Operazione da realizzarsi per il tramite della Società Controllata sia di competenza dell'assemblea di quest'ultima, per la fase di istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima si applica, *mutatis mutandis*, la procedura sopra indicata.

8. DELIBERE-QUADRO

- 8.1. Le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, come individuate a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, da realizzarsi anche tramite Società Controllate, possono essere approvate da delibere-quadro.
- 8.2. Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 3 della presente Procedura, mentre tali disposizioni non trovano applicazione alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro.
- 8.3. Le delibere-quadro non possono avere un'efficacia superiore ad un anno e devono riferirsi ad Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 8.4. Il Consiglio di Amministrazione della Società riceve, almeno ogni tre mesi, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro nel periodo di riferimento dell'Organo Delegato.
- 8.5. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera sia tale da qualificarle come Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica un Documento Informativo (come *infra* definito) ai sensi del successivo Articolo 9.
- 8.6. Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un Documento Informativo (come *infra* definito) pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel successivo Articolo 9, Paragrafo 2.

OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

9. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 9.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di Società Controllate, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 3 alle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan (il "**Documento Informativo**").
- 9.2. La Società predispone il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima, sia alla Società medesima, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan. Ai fini del predetto cumulo, rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'Articolo 2, Paragrafo 1, della presente Procedura.
- 9.3. Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate dall'articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6 delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan. Nei termini previsti dall'articolo 2, commi 3 e 4 delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan, la Società mette, altresì, a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet della Società [●], gli eventuali pareri del Comitato e di esperti indipendenti e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'Organo Delegato. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società pubblica i soli elementi indicati nell'Allegato 2 alle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan, motivando tale scelta.

10. INFORMATIVA CONTABILE PERIODICA

10.1. In forza della presente Procedura, fermi restando gli obblighi informativi comunque derivanti dai principi contabili applicabili tempo per tempo, la Società fornisce informativa, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2426, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

10.2. Ai fini del precedente Paragrafo, l'informativa sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dell'Articolo 9 della presente Procedura, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

11. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 MAR

11.1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate venga conclusa, anche per il tramite di eventuali Società Controllate, e resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 della MAR, quest'ultimo deve riportare, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'Operazione e l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- c) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate nell'Allegato 1 alle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo, ai sensi del precedente Articolo 9;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

11.2. La Società provvede in tal senso con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni privilegiate.

ALTRE DISPOSIZIONI

12. VIGILANZA SULLA PROCEDURA

12.1. Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nelle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile.